

CAMERA DEI DEPUTATI

XVI LEGISLATURA

Martedì 2 ottobre 2012

Commissione Affari sociali (XII)

Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente [Giuseppe PALUMBO](#). – Interviene il sottosegretario per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute. C. 5440 Governo. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

[Giuseppe PALUMBO](#), *presidente*, avverte che sono stati presentati 725 tra emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo del decreto-legge n. 158 del 2012, alcuni dei quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite a decreti legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».

Ricorda inoltre che nella seduta del 28 febbraio 2007 della Giunta del regolamento, il Presidente della Camera, in relazione al regime di ammissibilità degli emendamenti ai decreti-legge, ha ricordato che «costituisce prassi consolidata quella di non ritenere ammissibili emendamenti che si pongano in contrasto con la legge n. 400 del 1988 e in particolare emendamenti che contengano deleghe legislative o vi incidano o si presentino privi del carattere di omogeneità».

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2012 e della lettera del Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2012.

Alla luce di quanto testé detto, la presidenza non può che applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997. Con riferimento al provvedimento in esame, quindi, sono da considerarsi ammissibili solo gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che intervengono sulle materie già contenute nei diversi articoli del decreto-legge in esame o che siano strettamente connessi o consequenziali alle stesse.

Sono pertanto da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: 1.33 Girlanda, 1.79 Binetti, 1.108 Pedoto, 1.97 Palagiano e 1.98 Palagiano, volti a disciplinare la formazione specifica del medico di medicina generale, disciplinata dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 368 del 1999, e il relativo trattamento economico e fiscale; 1.19 Di Virgilio, 1.53 De Luca, 1.96 Palagiano e 1.118 Miotto, relativi all'inquadramento dei medici dell'emergenza – urgenza, materia estranea al contenuto del decreto-legge; 1.20 Di Virgilio, 1.49

Stagno d'Alcontres, 1.133 Fucci e 1.119 Schirru, concernenti l'affidamento all'INPS delle visite di controllo sullo stato di salute dei lavoratori; 1.34 Girlanda, in quanto volto a disciplinare modalità di svolgimento della didattica presso il corso di laurea in medicina e chirurgia; 1.121 Lenzi sulle reti di cure palliative; 1.02 Ciccioli, volto a introdurre una nuova normativa in materia di salute mentale; 1.01 De Luca, che modifica la denominazione degli Ordini delle professioni sanitarie; 1.04 Laura Molteni sulla presa di servizio dei professori associati; 2.58 Lorenzin e 2.59 Proietti Cosimi, che autorizzano i dipendenti esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, a svolgere attività libero-professionale; 2.01 Girlanda e 2.03 D'Anna, concernenti criteri di determinazione delle tariffe massime di remunerazione; 3.47 e 3.48 Binetti, concernenti gli Albi delle professioni sanitarie; 3.14 e 3.15 De Nichilo Rizzoli, riguardanti la professione e l'ordine degli odontoiatri; 3.13 De Nichilo Rizzoli, 3.43 Castellani, 3.27 Castellani, sull'esercizio abusivo della professione di medico e di odontoiatra; 3.03 Miotto 3.01 D'Anna, 3.02 Miotto, 3.04 Bobba, 3.06 Laura Molteni, 3.05 De Poli sull'ordinamento delle professioni di psicologo e biologo; 4.49 Mosella sul personale precario della dirigenza medica; 4.91 Palagiano sull'articolo 7 del decreto legislativo 517 del 1999, Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, estraneo alla materia oggetto dell'articolo 4; 4.36 De Luca, 4.107 Miotto, 4.25 Di Virgilio e 4.108 Miotto istitutivi dell'area contrattuale della dirigenza medica e sanitaria nell'ambito dei comparti di contrattazione pubblica; 4.08 Miotto, relativo all'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute; 4.02 Baccini, sull'inquadramento dei dirigenti del Ministero della salute e dell'AIFA; 4.06 Lorenzin e 4.09 Proietti Cosimi, su Albi e Ordini delle professioni sanitarie; 4.011 Proietti Cosimi e 4.04 Lorenzin, che reca modifiche alla legge n. 43 del 2006 sulle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione; 4.012 Proietti Cosimi, 4.03 Lorenzin e 4.07 Miotto, in materia di definizione dello stato giuridico dei docenti, dipendenti di aziende o enti del SSN, e di corsi di studio delle professioni sanitarie; 4.010 Proietti Cosimi e 4.05 Lorenzin, recanti modifiche alle leggi n. 251 del 2000 e n. 43 del 2006 in materia di assistente sociale; 5.02 e 5.03 Di Virgilio, sul potenziamento della ricerca sulle cellule staminali; 5.04 Il relatore Livia Turco e 5.05 Ciccioli, sulla rete di cure palliative; 8.15 e 8.16 Servodio, concernenti le produzioni agroalimentari italiane; 8.35 Binetti sulla definizione di imprenditori agricoli; 8.14 Vessa, sul procedimento per l'autorizzazione e il controllo dei materiali diversi destinati a venire in contatto con gli alimenti; 8.1 Brandolini, 8.24 Binetti, 8.10 Brandolini, 8.25 Binetti, 8.8 Brandolini, 8.26 Binetti, 8.27 Binetti, 8.7 Brandolini, 8.5 Brandolini, 8.28 Binetti, 8.2 Brandolini, 8.29 Binetti, 8.9 Brandolini e 8.30 Binetti, che modificano l'articolo 15, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012 «*Spending review*» sui contratti di appalto per l'acquisto di beni e servizi da parte delle ASL e degli enti del SSN; 8.3 Brandolini, 8.31 Binetti, 8.6 Brandolini, 8.32 Binetti, 8.33 Binetti e 8.4 Brandolini, che modificano l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 che disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari; 9.1 Mancuso, sulla non applicazione delle misure in materia di soprannumerarietà ai dirigenti dipendenti dal Ministero della salute attualmente inquadrati nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo; 10.2 Di Virgilio e 10.8 Binetti 10.7 De Nichilo Rizzoli, volti a modificare l'articolo 122 del decreto legislativo n. 219 del 2006 sui requisiti e le attività degli informatori scientifici del farmaco; 13.01 Bocciardo, recante modifiche all'articolo 102 del Regio decreto n. 1265 del 1934 relativo alla cumulabilità dell'esercizio della professione di farmacista con altre professioni; 13.02 De Nichilo Rizzoli, recante modifiche al decreto-legge n. 1 del 2012 sull'individuazione di nuove sedi farmaceutiche; 13.03 Bocciardo e 13.04 Abrignani, sull'individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private, contenenti peraltro deleghe al Governo, inammissibili in un decreto-legge; 14.7 e 14.8 Mancuso, sulla disciplina dei corrispettivi da versare all'ENPAV relativamente all'attività professionale prestata dai medici veterinari; 14.4 Binetti, sull'organizzazione dell'Istituto Gaslini di Genova; 14.15 Binetti e 14.10 Porcu, volti ad introdurre una deroga alle norme del decreto-legge n. 95 del 2012 «*spending review*» sulla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni; 14.02 Palagiano, che prevede l'avvio di un

progetto-pilota presso il Ministero della salute sulla telemedicina e assistenza sanitaria *on-line*; 14.03 Borghesi, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da talidomide; 14.01 Palagiano, sul finanziamento del Fondo per le non autosufficienze; 15.01 Girlanda, sulla riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per il Servizio sanitario regionale.

[Gianni MANCUSO](#) (PdL) chiede al presidente Palumbo una revisione del giudizio di ammissibilità del suo emendamento 9.1, in quanto strettamente connesso all'esigenza di assicurare il mantenimento dei livelli di prevenzione, vigilanza e controllo a tutela della salute, perseguita dal decreto-legge in esame. Chiede altresì un ripensamento della pronuncia di inammissibilità riferita ai suoi emendamenti 14.7 e 14.8, in quanto ritiene che vi sia una connessione con le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge concernenti l'ONAOSI.

[Paola BINETTI](#) (UdCpTP) interviene per chiedere un mutamento del giudizio di inammissibilità espresso sull'emendamento 3.47, che affronta l'importante capitolo relativo agli Albi delle professioni sanitarie.

[Laura MOLTENI](#) (LNP), facendo riferimento al giudizio di inammissibilità degli articoli aggiuntivi 1.04 e 3.06, segnala al rappresentante del Governo l'esigenza di ricomprendere nel testo del decreto-legge, anche attraverso la presentazione di un maxiemendamento, le tematiche concernenti gli psicologi e i professori associati, che da diverso tempo necessitano di trovare una soluzione.

[Luciana PEDOTO](#) (PD) segnala al presidente Palumbo l'opportunità di modificare la valutazione di inammissibilità del suo emendamento 1.108, in quanto la formazione specifica del medico di medicina generale è, a suo avviso, materia strettamente funzionale all'obiettivo di garantire un'assistenza sul territorio per l'intera giornata.

[Carlo CICCIOLO](#) (PdL) chiede al presidente Palumbo una revisione del giudizio di ammissibilità dei suoi articoli aggiuntivi 1.02, volto a introdurre una nuova normativa in materia di salute mentale, e 5.05, sulla rete delle cure palliative. Si sofferma, in particolare, sul primo, evidenziando come un decreto-legge che intende promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute non può certamente trascurare il tema della salute mentale.

[Vincenzo D'ANNA](#) (PT) segnala al presidente Palumbo l'opportunità di modificare la valutazione di inammissibilità del suo emendamento 3.01, in quanto l'inserimento delle professioni sanitarie dei biologi e degli psicologi rientra nella formazione e nello sviluppo di un più alto livello organizzativo e funzionale del Sistema sanitario nazionale.

[Anna Margherita MIOTTO](#) (PD) segnala al presidente Palumbo l'opportunità di modificare la valutazione di inammissibilità del suo emendamento 1.118 e del suo articolo aggiuntivo 4.08, ritenendo che essi trattino materie assolutamente coerenti con gli obiettivi perseguiti dal decreto-legge.

[Giuseppe PALUMBO](#), *presidente*, fa presente che all'inizio della seduta di domani si pronuncerà sulle richieste di revisione della valutazione di ammissibilità degli emendamenti che sono state avanzate. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.